

Workshop ELITE:

L'internazionalizzazione come driver per la crescita

“Le scelte fiscali di internazionalizzazione e le opzioni del nuovo D.Lgs. 147/2015”


Francesco Nobili, Partner – Studio Biscozzi Nobili

Lunedì, 17 ottobre 2016
Borsa Italiana – Palazzo Mezzanotte
Piazza degli Affari, 6 - Milano


MODALITÀ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Attività all'estero:

a – BRANCH




b – SUBSIDIARY



MODALITÀ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

a – BRANCH




Caratteristiche:

- NO entità giuridica separata
- Deducibilità perdita (consolidamento utili/perdite con ITA)
- Tassazione per trasparenza
- NO WHT su utili distribuiti dalla Branch ad ITA

MODALITÀ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

b – SUBSIDIARY




Caratteristiche:

- Sì entità giuridica separata
- NO deducibilità perdita (NO consolidamento utili/perdite)
- Tassazione dividendi
- WHT su dividendi distribuiti dalla Subsidiary ad ITA (da verificare)


MODALITÀ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Es. Attività in utile con **Branch**



Utile Branch:	100
Corporate tax Branch:	20 (<i>aliquota 20%</i>)
Imponibile ITA:	100
IRES:	27,5 ($100 \cdot 27,5\%$)
<u>Totale imposta di Gruppo:</u>	<u>27,5</u> ($27,5 + 20 - 20$)

Es. Attività in utile con **Subsidiary**



Utile Subsidiary:	100
Corporate Tax Subsidiary:	20 (<i>aliquota 20%</i>)
Dividendo distribuito a ITA(*):	80 ($100 - 20$)
Imponibile ITA:	4 ($80 \cdot 5\%$)
IRES:	1,1 ($4 \cdot 27,5\%$)
<u>Totale imposta di Gruppo:</u>	<u>21,1</u> ($20 + 1,1$)

(*): si ipotizza che lo Stato estero non preveda applicazione di WHT

I PREZZI DI TRASFERIMENTO

Transfer Pricing rule → art. 110, co. 7, TUIR

“I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente

- *controllano l’impresa,*
- *ne sono controllate o*
- *sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa,*

*sono valutati in base al **valore normale** dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti [...]*”

I PREZZI DI TRASFERIMENTO

Transfer Pricing rule → art. 110, co. 7, TUIR

AMBITO DI APPLICAZIONE:

- Cessione di beni immateriali
- Cessioni di beni materiali
- Addebito intercompany di interessi
- Servizi intercompany

COSTI «BLACK LIST»

(art. 110, commi da 10 a 12-bis, TUIR):

- Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), comma 142:

decorrenza: periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015

«Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) i commi da 10 a 12-bis dell'articolo 110 sono **abrogati**; [...]*»

- I costi Black List vengono sottoposti alle ordinarie regole di deducibilità: inerenza, competenza, oggettiva determinabilità e imputazione a CE;
- Scompare l'obbligo di separata indicazione in dichiarazione dei redditi.

Controlled Foreign Companies - CFC

(Art. 167, TUIR)

- La normativa CFC (Controlled Foreign Companies) si applica alle imprese residenti in Italia che detengono partecipazioni in Paesi a ridotta fiscalità.
- Lo scopo di tali norme è evitare che operazioni e strutture societarie possano determinare la “distrazione” dell’utile dall’Italia verso regimi fiscali esteri più favorevoli.

Controlled Foreign Companies - CFC

Art. 167, TUIR – versione vigente:

comma 1: «*Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, [...] il controllo di un'impresa, di una società o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4, diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio Economico Europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenuti [...]*»

comma 4: «*I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello **nominale** di tassazione risulti **inferiore al 50 per cento** di quello applicabile in Italia*»

comma 6: «*i redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società*»

Controlled Foreign Companies - CFC

(Art. 167, TUIR)

- **Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), comma 142:**

decorrenza: periodo d'imposta *successivo* a quello in corso al 31 dicembre 2015

- Sostituzione, al comma 1, del riferimento alle liste emanate dal Ministero (D.M. 21 novembre 2001) con un criterio basato sul livello **nominale** di tassazione;
- Paesi a fiscalità privilegiata sono gli Stati o territori nei quali il livello nominale di tassazione è inferiore al 50% di quello applicabile in Italia:
 - ✓ fino al FY 2016 < 15,7% (aliquote IRES 27,5% + IRAP 3,9%);
 - ✓ dal FY 2017 < 13,95% (aliquote ITA 24% + IRAP 3,9%).
- Livello nominale di tassazione da verificare solo per gli Stati **diversi** da quelli appartenenti alla UE o SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni

Controlled Foreign Companies - CFC

(Art. 167, TUIR)

- Stati c.d. «white list» e Stati appartenenti all'UE o SEE rimangono assoggettati alla regola CFC nel caso in cui si verificano le condizioni previste dal co. 8-ter dell'art. 167:
 - ✓ Passive income > 50%;
 - ✓ Tax rate effettivo < 50% di quello italiano

Le novità del decreto internazionalizzazione

Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/9/2015

Art. 1: Ruling internazionale

Art. 2: Interpello sui nuovi investimenti

Art. 3: Dividendi provenienti da soggetti “black list” (*a fiscalità privilegiata*)

Art. 4: Interessi passivi

Art. 5: Costi “black list” e valore normale (*superato da Legge di Stabilità 2016*)

Art. 6: Consolidato nazionale

Art. 7: Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti

Art. 8: CFC

Art. 9: Spese di rappresentanza

Le novità del decreto internazionalizzazione

Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 (segue)

Art. 10: Lista Paesi “white list” e “black list”

Art. 11: Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero

Art. 12: Trasferimento della residenza in Italia

Art. 13: Perdite su crediti

Art. 14: Branch exemption

Art. 15: Credito per le imposte estere

Art. 16: Regime speciale per i lavoratori rimpatriati

Le novità del decreto internazionalizzazione

Obiettivi

(vedi relazione illustrativa):

- Creare un contesto di maggiore certezza
- Ridurre gli adempimenti e gli oneri amministrativi per le imprese
- Adeguare la normativa interna alle pronunce della Corte di Giustizia
- Eliminare distorsioni

Le novità del decreto internazionalizzazione

Art. 1: Ruling internazionale

Oggetto:

- ✓ Valore normale (TP; trasferimento della residenza)
- ✓ Attribuzione di utili/perdite alle stabili organizzazioni
- ✓ Esistenza/non esistenza di una stabile organizzazione
- ✓ Dividendi/interessi/royalties/altri redditi a/da soggetti non residenti

Le novità del decreto internazionalizzazione

Art. 2: Interpello sui nuovi investimenti

- Investimenti in Italia di ammontare non inferiore a 30 ML di Euro con ricadute occupazionali durature e significative in relazione all'attività in cui avviene l'investimento
- Deve essere presentato un piano di investimento
- Riguarda tutti i profili di fiscalità diretta e indiretta. Ad esempio: dubbi interpretativi; abuso/elusione; consolidato nazionale/mondiale; CFC; PEX; trattamento dell'operazione ai fini IVA; esistenza o meno di un'azienda

Le novità del decreto internazionalizzazione

Art. 6: Consolidato nazionale


E' possibile l'opzione per la tassazione consolidata da parte di società sorelle residenti in Italia, controllate da società UE o SEE con effettivo scambio di informazioni (prima della modifica normativa l'opzione era possibile solo se la società UE o SEE aveva una stabile organizzazione in Italia nel cui patrimonio erano ricomprese le società residenti in Italia) (vedi grafico)

Le novità del decreto internazionalizzazione


Art. 6: Consolidato nazionale

(segue..)

Prima



Dopo



Le novità del decreto internazionalizzazione

Art. 7: Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti

- Introduce nel TUIR i principi OCSE
- Non è più prevista la forza di attrazione della stabile organizzazione (secondo la quale anche i redditi di fonte italiana non attribuibili alla stabile organizzazione italiana sono tassati in capo a quest'ultima)
- La stabile organizzazione è una “*functionally separate entity*” (impresa **indipendente** e **separata** dalla casa madre) il cui reddito è determinato sulla base di un apposito rendiconto

Le novità del decreto internazionalizzazione

Art. 8: CFC

- L'interpello CFC non è più obbligatorio ma diventa facoltativo
- Se la disciplina CFC non viene applicata e non è presentato l'interpello vi è un obbligo di segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione della partecipazione CFC. La mancata segnalazione non preclude al contribuente la possibilità di dimostrare il soddisfacimento delle esimenti ma è sanzionata
- Modifiche analoghe sono previste per le CFC non "black list" con passive income con un livello di tassazione inferiore alla metà di quello che sarebbe stato applicabile in Italia

Le novità del decreto internazionalizzazione

Art. 8: CFC

(segue..)

- Ai fini della determinazione del reddito della CFC si applicano tutte le regole di determinazione del reddito complessivo previste per le imprese residenti (anche se non comprese nel TUIR), ad eccezione della disposizione sulla rateizzazione delle plusvalenze
- Viene abolito il regime CFC con riferimento alle società collegate di cui all'art. 168, TUIR

Le novità del decreto internazionalizzazione

Art. 10: Lista Paesi “white list” e “black list”


E' abrogato l'art. 168 bis TUIR (Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni)

Le novità del decreto internazionalizzazione

Art. 11: Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero

Il regime di sospensione della riscossione applicabile ai trasferimenti intracomunitari di sede all'estero diventa applicabile anche alle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti)

ANTE FUSIONE



POST FUSIONE



Le novità del decreto internazionalizzazione

Art. 12: Trasferimento della residenza in Italia

- Regola generale: i beni vengono recepiti, ai fini fiscali italiani, al valore normale, anche se lo Stato di provenienza non applica un'*exit tax*, se il trasferimento avviene da un Paese "*white list*".
- Se il trasferimento avviene da un Paese non "*white list*", gli attivi vengono recepiti al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale (e viceversa per i passivi), salvo un accordo sul valore normale concluso con interpello.

Le novità del decreto internazionalizzazione

Art. 14: Branch exemption (cenni)

- Viene introdotto un regime opzionale che prevede l'irrelevanza fiscale degli utili e delle perdite realizzati da (tutte le) stabili organizzazioni estere
 - Ambito soggettivo: impresa residente (anche individuale)
 - Ambito oggettivo: tutte le stabili organizzazioni all'estero.
 - Natura dell'opzione: Irrevocabile.